

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SUGLI INTERVENTI EDILIZI 2024 DETRAIBILI AL 70%

(Art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai contribuenti persone fisiche con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "*decreto Rilancio*"), che entro la data del 31 dicembre **2023** abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.

All'Agenzia delle entrate è affidata l'attività di erogazione del contributo a fondo perduto nei limiti delle risorse disponibili, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2024 ha fissato i requisiti che i beneficiari devono possedere, incaricando l'Agenzia delle Entrate della gestione delle istanze per la richiesta del contributo, da presentarsi con modalità telematica.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate è stato approvato il modello di istanza e le presenti istruzioni e sono state regolamentate le procedure legate alla trasmissione delle istanze, alla loro elaborazione e all'erogazione dei contributi spettanti mediante ripartizione delle risorse finanziarie stanziare.

Il contributo spetta in presenza di **tutti i seguenti requisiti**:

- il richiedente è una **persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione**;
- il richiedente ha un **reddito di riferimento per l'anno di imposta 2023 non superiore a 15.000 euro**, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis 1, del decreto Rilancio;
- il richiedente ha **sostenuto tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024** (di seguito "*periodo ammissibile*") **spese relative agli interventi edilizi** previsti all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del *decreto Rilancio*, **detraibili dall'Irpef con percentuale del 70%**;
- gli interventi edilizi predetti sono stati **effettuati sull'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali dell'edificio di cui tale unità immobiliare fa parte**, sulla quale il richiedente ha **titolo di possesso (proprietà o altro diritto reale di godimento) o di detenzione**;
- gli interventi edilizi predetti devono aver **raggiunto, alla data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato** ai sensi dell'articolo 119, comma 13, del *decreto Rilancio* e **oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito** ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto, debitamente comunicata nei termini previsti all'Agenzia delle entrate e accettata dal cessionario.

Il contributo non spetta se le spese in oggetto sono state sostenute nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione.

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 13/e del 13 giugno 2023 ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito ai requisiti di accesso al contributo previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2023 detraibili al 90%), validi anche per il contributo oggetto della presente istanza.

Qualora il soggetto in possesso dei requisiti sia deceduto prima della presentazione dell'istanza, ciascun erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi edilizi può presentare l'istanza in relazione alla spesa agevolabile sostenuta dal de cuius e attribuita in quote uguali agli eredi.

Le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 15/e del 5 marzo 2003, n. 24/e del 10 giugno 2004 e n. 18/e del 6 maggio 2016 hanno fornito chiarimenti interpretativi in merito al trasferimento agli eredi della detrazione, e quindi del contributo in questione.

Ai fini della **determinazione del reddito di riferimento** relativo all’anno di imposta 2023, occorre sommare il reddito complessivo conseguito dai seguenti soggetti:

- il richiedente
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, il soggetto legato da unione civile o – se presente nel nucleo familiare del richiedente nell’anno 2023 – il convivente di cui all’art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016 (cosiddetta “legge Cirinnà”), indipendentemente dal fatto che sia fiscalmente a carico del richiedente o meno. Nel prosieguo delle presenti istruzioni, il soggetto legato da unione civile e il convivente sono indicati come “soggetto equiparato”;
- gli altri familiari di cui all’art. 12 del Dpr n. 917/86 (di seguito “testo unico delle imposte sui redditi”), se fiscalmente a carico del richiedente e se facenti parte del suo nucleo familiare nell’anno 2023.

I familiari – diversi dal coniuge e dal *soggetto equiparato* – indicati all’art. 433 del Codice civile, richiamato dall’art.12 del *testo unico delle imposte sui redditi*, sono i seguenti:

- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti e i figli adottivi o affidati) di qualunque età;
- in mancanza di figli, i discendenti prossimi;
- i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle.

Per quanto riguarda il reddito complessivo dell’anno di imposta 2023 da considerare per ogni familiare individuato, al reddito complessivo assoggettato all’Irpef occorre sommare:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato all’imposta sostitutiva prevista per il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cosiddetto “regime dei minimi” (art. 27, commi 1 e 2, del DL n. 98/2011);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato all’imposta sostitutiva prevista per il regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della legge n. 190/2014);
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- la quota di agevolazione ACE (art. 1 del DL n. 201/2011).

Per essere considerati fiscalmente a carico, i familiari individuati devono aver conseguito nel 2023 un reddito complessivo, determinato come illustrato precedentemente, non superiore a euro 2.840,51 o, per i figli di età fino a 24 anni, non superiore a euro 4.000.

Il reddito di riferimento per l’anno 2023 è infine calcolato sommando i redditi dei soggetti individuati e poi dividendo il risultato per il numero di parti determinato in base alla Tabella 1-bis allegata al *decreto Rilancio*:

| | NUMERO DI PARTI |
|---|---|
| Richiedente | 1 |
| Coniuge, soggetto legato da unione civile o – se presente nel nucleo familiare – convivente | si aggiunge 1 |
| Altri familiari di cui all'articolo 12 del <i>testo unico delle imposte sui redditi</i> , se fiscalmente a carico e se facenti parte del nucleo familiare, in numero pari a: <ul style="list-style-type: none"> • un familiare • due familiari • tre o più familiari | si aggiunge 0,5 si aggiunge 1 si aggiunge 2 |

L'importo della **spesa agevolabile sostenuta**, detraibile dall'Irpef con percentuale del 70% e ricondotta nei limiti massimi applicabili alle diverse tipologie di intervento edilizio, è calcolato considerando per ogni fattura relativa a tali interventi:

- gli importi pagati nel *periodo ammissibile* ai professionisti e alle imprese esecutrici degli interventi mediante bonifico bancario o postale (cosiddetto "bonifico parlante") effettuato dal richiedente, dal de cuius o – limitatamente alla quota imputata in base ai millesimi attribuiti all'unità immobiliare – dal condominio;
- gli importi dell'eventuale sconto in fattura concesso nel *periodo ammissibile* dalle imprese esecutrici degli interventi, a fronte della cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione del 70%.

In ogni caso, l'**importo massimo della spesa agevolabile** su cui determinare il contributo è fissato in **96.000 euro**, considerando la spesa complessivamente sostenuta dal richiedente e da eventuali altri soggetti aventi diritto.

Il **contributo richiesto** è pari:

- nel caso di spesa agevolabile complessivamente sostenuta inferiore o pari a 96.000 euro, al **30% della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente**;
- nel caso di spesa agevolabile complessivamente sostenuta superiore a 96.000 euro, al **30% dell'importo massimo proporzionalmente attribuibile al richiedente**, determinato moltiplicando 96.000 per il rapporto tra l'importo della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente e l'importo della spesa agevolabile complessivamente sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto.

La determinazione dei contributi da erogare viene effettuata dall'Agenzia delle Entrate mediante **ripartizione delle risorse finanziarie stanziato**.

Le risorse finanziarie sono ripartite prioritariamente a favore dei richiedenti che adibiscono ad abitazione principale l'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali, l'unità immobiliare facente parte del condominio e che sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulla medesima unità immobiliare.

Se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti dai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui al periodo precedente risulta:

- superiore al 100 per cento, il contributo riconosciuto è pari all'**intero contributo richiesto**;
- compreso fra il 3 e il 100 per cento, il contributo riconosciuto è pari al **contributo richiesto moltiplicato per tale percentuale**;
- inferiore al 3 per cento, il contributo riconosciuto è pari al **3% del contributo richiesto**. In questo caso, l'Agenzia delle entrate procede ad erogare i contributi riconosciuti sulla base dell'ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti nel *periodo ammissibile* (iniziando quindi con le istanze riportanti un primo bonifico del 1° gennaio 2024) e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie stanziato.

Nell'ipotesi in cui le richieste di contributo sopra indicate siano soddisfatte integralmente, le risorse residue sono destinate, con i medesimi criteri di ripartizione, all'erogazione dei contributi a favore degli altri richiedenti (istanze in cui l'immobile indicato non è adibito ad abitazione principale e istanze in cui il richiedente ha sostenuto la spesa in qualità di detentore dell'unità immobiliare).

Il contributo a fondo perduto è erogato mediante accreditamento su **conto corrente bancario o postale**, intestato o cointestato al richiedente, e non concorre alla formazione del reddito complessivo assoggettato alle imposte sui redditi, né rileva ai fini della determinazione della detrazione dall'Irpef relativa alla spesa agevolabile sostenuta.

Come si presenta

L'istanza è predisposta e trasmessa in modalità telematica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

L'istanza può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/98, in possesso di delega al servizio del Cassetto fiscale del richiedente.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente al termine di presentazione delle istanze e alla determinazione dei contributi da erogare mediante ripartizione delle risorse finanziarie stanziare, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento, ovvero lo scarto dell'istanza con indicazione dei motivi del rigetto.

Le ricevute sono messe a disposizione del solo soggetto che ha trasmesso l'istanza all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate al percorso "Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute" e nella sezione "Consultazione degli invii effettuati" dell'applicazione web con cui è stata predisposta e trasmessa l'istanza.

Nella medesima applicazione web, alla sezione "Consultazione esito", il richiedente accede all'esito finale dell'istanza presentata.

Dove trovare il modello Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Termini di presentazione Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze. Il termine per la trasmissione è fissato al giorno **31 ottobre 2024**.

ATTENZIONE Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente.

Nel caso di trasmissione di un'istanza contenente dati inesatti, entro il 31 ottobre 2024 è possibile presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.

COME SI COMPILA

Dati del richiedente

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del richiedente il contributo.

Barrare la casella "Erede del soggetto che ha sostenuto la spesa agevolabile" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius, se nell'istanza – oltre ad eventuali spese sostenute dal richiedente – vengono indicate anche spese sostenute nel *periodo ammissibile* da una persona successivamente deceduta (in possesso di tutti i requisiti illustrati in premessa al momento di sostenimento della spesa), attribuite al richiedente in qualità di erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi edilizi.

Rappresentante legale di minore/interdetto

Nel caso in cui il richiedente sia un minore o una persona interdetta o incapace, nel riquadro va indicato il codice fiscale del tutore rappresentante legale.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000

Con la barratura della prima, della seconda o di entrambe le prime due caselle presenti in questa sezione, il richiedente attesta sotto la propria responsabilità:

- nel caso in cui la spesa agevolabile oggetto della richiesta del contributo sia stata sostenuta, in tutto o in parte, dal richiedente, il possesso di tutti i requisiti previsti per l'ottenimento del contributo in capo al richiedente;
- nel caso in cui la spesa agevolabile oggetto della richiesta del contributo sia stata sostenuta, in tutto o in parte, dal de cuius di cui il richiedente è erede, il possesso di tutti i requisiti previsti per l'ottenimento del contributo in capo al de cuius e la qualifica di erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi edilizi.

Con la barratura di una delle ultime tre caselle presenti nella sezione, il richiedente attesta alternativamente sotto la propria responsabilità:

- nel caso in cui è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'unità immobiliare indicata nel quadro A, che l'unità immobiliare è adibita o non è adibita ad abitazione principale;
- nel caso in cui non è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'unità immobiliare indicata nel quadro A, che beneficia di detrazione in qualità di detentore, indicando il codice fiscale di uno dei soggetti titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su tale unità immobiliare.

IBAN Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al richiedente, sul quale è richiesto l'accredito del contributo.

Si invita a porre la massima attenzione nel riportare l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente e di verificare preventivamente con il proprio istituto di credito la correttezza e validità dell'IBAN stesso: errori su tale codice possono provocare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo

Rinuncia al contributo

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l'istanza, può presentare istanza di rinuncia utilizzando questo stesso modello, nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, devono essere compilati solamente i campi del codice fiscale del richiedente, dell'eventuale de cuius, dell'eventuale legale rappresentante e dell'eventuale intermediario delegato.

La rinuncia riguarda sempre l'importo totale del contributo e deve essere trasmessa entro il 31 ottobre 2024.

Sottoscrizione

Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro va compilato nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale. In tal caso, l'intermediario riporta il proprio codice fiscale nell'apposito campo. Nel caso in cui il richiedente intenda rinunciare al contributo richiesto, gli intermediari delegati al Cassetto fiscale possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza.

QUADRO A

Dati catastali abitazione principale

In questo quadro devono essere indicati i dati catastali dell'unità immobiliare oggetto degli interventi edilizi, le cui spese - sostenute nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 beneficiano di detrazione dall'Irpef con percentuale del 70% (interventi edilizi previsti all'art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del *decreto Rilancio*).

Nel caso in cui gli interventi edilizi in questione siano stati effettuati unicamente dal condominio, devono comunque essere indicati i dati catastali dell'unità immobiliare avente le caratteristiche predette, facente parte dell'edificio le cui parti comuni sono state oggetto degli interventi edilizi.

In particolare, va riportato:

- nella casella 1, il codice del comune dove è situata l'unità immobiliare, seguito dall'eventuale sezione amministrativa. Ad esempio, nel caso di visura catastale riportante "Comune di GENOVA (D969Q)", indicare D969Q;
- nella casella 2, la sezione urbana indicata nella visura catastale, se presente;
- nella casella 3, il numero di foglio indicato nella visura catastale;
- nella casella 4, il numero di particella indicato nella visura catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice;
- nella casella 5, se presente, il numero di subalterno indicato nella visura catastale.

ATTENZIONE Poiché l'inesatta o incompleta indicazione dei dati catastali o il riporto di dati non aggiornati possono causare lo scarto dell'istanza, si raccomanda l'acquisizione dei dati catastali aggiornati, richiedendo preventivamente alla presentazione dell'istanza una **visura catastale** tramite il link presente all'interno della procedura web di predisposizione dell'istanza.

I tutori possono ottenere la visura catastale – se dotati dell'apposita abilitazione all'utilizzo dei servizi on line in nome e per conto dei rappresentati – mediante i servizi illustrati alla pagina "Visura catastale online" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Gli eredi che non abbiano ancora proceduto a voltura catastale dell'immobile ereditato, possono rivolgersi agli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, previa fissazione di appuntamento o acquisizione di webticket.

Gli intermediari possono acquisire la visura catastale mediante la piattaforma Sister.

In questa sezione devono essere indicati i dati dei soggetti di cui tenere conto ai fini della determinazione del reddito di riferimento del richiedente e/o del de cuius per l'anno di imposta 2023. Per poter accedere al contributo a fondo perduto, il reddito di riferimento deve essere pari o inferiore a euro 15.000.

Qualora la spesa oggetto del contributo sia stata sostenuta in parte dal richiedente e in parte dal de cuius, il reddito di riferimento di ciascuno deve risultare pari o inferiore a euro 15.000 e pertanto il richiedente dovrà presentare un doppio quadro B sezione I: una volta con riferimento ai soggetti del proprio nucleo familiare e l'altra con riferimento ai soggetti del nucleo familiare del de cuius.

Nel **rigo B1** va indicato:

- nella casella 1, il codice fiscale del richiedente il contributo, se la spesa agevolabile oggetto del contributo è stata sostenuta in tutto o in parte dal richiedente e il quadro si riferisce al nucleo familiare del richiedente. Qualora la spesa agevolabile sia stata sostenuta in tutto o in parte dal de cuius e il quadro si riferisce al nucleo familiare del de cuius, indicare il codice fiscale del de cuius;
- nella casella 2, il reddito complessivo conseguito nell'anno di imposta 2023 dal richiedente (o dal de cuius), calcolato sommando le voci di reddito indicate nella premessa delle presenti istruzioni.

Nei **rigi da B2 a B6** devono essere indicati i dati relativi ai familiari individuati come illustrato in premessa, compilando un rigo per ciascuno di essi e indicando:

- nella casella 1, il codice fiscale del familiare;
- nella casella 2, la tipologia di familiare, riportando il codice C se coniuge o *soggetto equiparato*, il codice F se figlio a carico di età non superiore a 24 anni e il codice A se altro familiare a carico (compresi i figli di età superiore a 24 anni);
- nella casella 3, il reddito complessivo conseguito nell'anno di imposta 2023 dal familiare, calcolato sommando le voci di reddito indicate nella premessa delle presenti istruzioni. Se il familiare non ha conseguito alcun reddito, indicare zero.

Per quanto riguarda i figli a carico facenti parte del nucleo, si precisa che devono essere considerati a prescindere dalla circostanza che siano stati a carico di entrambi i genitori, del solo richiedente (o del de cuius) o del solo altro genitore.

Devono inoltre essere considerati anche i familiari che risultano a carico per una sola parte dell'anno 2023 (ad esempio, nel caso di nascita o decesso nel corso dell'anno), senza effettuare alcun ragguaglio del reddito da loro conseguito.

Nel **rigo B7** va indicato il reddito di riferimento del richiedente (o del de cuius) per l'anno di imposta 2023, ottenuto sommando tutti gli importi dei redditi complessivi indicati nei precedenti rigi, e dividendo il risultato per il numero di parti determinato in relazione ai familiari indicati, in base alla tabella riportata in premessa.

Esempio di calcolo del reddito di riferimento

Il richiedente ha sostenuto spese per interventi edilizi detraibili al 70% sull'unità immobiliare di cui è proprietario al 50%.

Ha conseguito nell'anno di imposta 2023 un reddito complessivo assoggettato a Irpef di euro 24.800 e un reddito assoggettato a cedolare secca di euro 6.000.

Nel 2023 nel proprio nucleo familiare sono presenti i seguenti soggetti:

- il coniuge, con reddito complessivo 2023 di euro 10.200 (non a carico del richiedente);
- un figlio di 17 anni, che nel 2023 non ha conseguito alcun reddito (a carico);
- un figlio di 21 anni, con reddito complessivo 2023 pari a euro 3.500 (a carico);
- la suocera, con reddito complessivo 2023 pari a euro 17.500 (non a carico).

Ai fini del calcolo del reddito di riferimento, la suocera non deve essere considerata in quanto familiare (diverso dal coniuge o dal *soggetto equiparato*) non fiscalmente a carico del richiedente. Pertanto, nel quadro B sezione I devono essere indicati il richiedente, il coniuge e i due figli.

Il reddito di riferimento 2023 del richiedente è così determinato:

- somma dei redditi del richiedente, del coniuge e dei figli:
 $24.800 + 6.000 + 10.200 + 0 + 3.500 = 44.500$
- calcolo del numero delle parti:
 $1 \text{ per il richiedente} + 1 \text{ per il coniuge} + 1 \text{ per i due figli a carico} = 3$
- reddito totale $44.500 / \text{numero delle parti } 3 = \text{reddito di riferimento } 14.833$.

SEZIONE II – SOGGETTI CHE HANNO SOSTENUTO LA SPESA PER L'UNITÀ IMMOBILIARE

In questa sezione devono essere indicati i dati relativi a tutti i soggetti che hanno sostenuto nel *periodo ammissibile* quote della spesa agevolabile relativa agli interventi edilizi effettuati sull'unità immobiliare indicata nel quadro A, detraibili dall'Irpef con percentuale del 70% nel limite degli importi massimi previsti per le diverse tipologie di intervento.

I soggetti così individuati devono essere indicati, utilizzando un rigo per ciascuno, indipendentemente dal fatto che facciano o meno parte del nucleo familiare anagrafico del richiedente (o del de cuius) e siano o meno fiscalmente a suo carico, e nulla rilevando dal fatto che utilizzino o meno l'unità immobiliare come abitazione principale e che abbiano sostenuto la spesa in qualità di possessori o di detentori dell'unità immobiliare.

L'**ammontare della spesa agevolabile** da indicare deve essere determinato per ciascun soggetto con riferimento alla spesa effettuata tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 per gli interventi edilizi effettuati sull'unità immobiliare indicata al quadro A e detraibile con percentuale del 70%; a tal fine devono essere sommati – fino al limite massimo previsto per la detrazione a seconda degli interventi edilizi realizzati – gli importi dei pagamenti effettuati tramite bonifico e gli eventuali importi oggetto di sconto in fattura a fronte della cessione all'impresa del credito d'imposta corrispondente alla detrazione.

Nell'ammontare della spesa devono essere considerati anche gli importi sostenuti in relazione ad interventi detraibili al 70% effettuati sulle parti comuni dell'edificio di cui l'unità immobiliare indicata nel quadro A fa parte, pagati dal condominio (o, nel caso di condominio minimo, dal condomino incaricato) e imputati al soggetto in base ai millesimi.

ATTENZIONE Il soggetto che ha sostenuto la spesa coincide con quello il cui codice fiscale è stato indicato nella disposizione del "bonifico parlante". Per le spese **condominiali**, il soggetto che ha sostenuto la spesa coincide con quello al quale l'amministratore del condominio (o, per i condomini minimi, il condomino incaricato) imputa la spesa in base ai millesimi. A tal fine, è necessario che i soggetti che hanno sostenuto spese per interventi condominiali acquisiscano dall'amministratore di condominio o dal condomino incaricato i dati relativi all'importo addebitato in relazione alla sola unità immobiliare indicata nel quadro A (al lordo dell'eventuale sconto in fattura) e alle date di pagamento dei relativi bonifici effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.

Nel **rigo B8** va indicato:

- nella casella 1, il codice fiscale del richiedente il contribuente, anche nel caso in cui il contribuente sia richiesto in relazione a spese sostenute dal de cuius;
- nella casella 2, l'ammontare complessivo della spesa agevolabile sostenuta sia dal richiedente sia dal de cuius nel *periodo ammissibile*, determinato come sopra indicato;
- nella casella 3, la data del primo bonifico di pagamento delle spese effettuato dal richiedente, dal de cuius o dal condominio nel *periodo ammissibile*;
- nel caso in cui la data indicata si riferisca a un bonifico effettuato per interventi condominiali, occorre barrare la casella 4 e indicare nella casella 5 il codice fiscale del condominio o del condomino incaricato, indicato sul bonifico.

Nei **righe B9** e **B10** devono essere indicati:

- nella casella 1, il codice fiscale del soggetto, diverso dal richiedente e dal de cuius, che ha sostenuto una parte della spesa agevolabile;
- nella casella 2, l'ammontare complessivo della spesa agevolabile sostenuta dal soggetto indicato nella casella 1 nel *periodo ammissibile*, determinato come sopra indicato.

Esempio di compilazione delle spese agevolabili sostenute dal solo richiedente

Le spese relative ad interventi edilizi detraibili al 70% eseguiti sia sull'abitazione principale del richiedente sia sulle parti comuni condominiali dell'edificio, sostenute nel *periodo ammissibile*, ammontano complessivamente a euro 120.000, di cui 100.000 euro per interventi di

isolamento termico (importo massimo detraibile pari a 50.000) e 20.000 euro per ulteriori interventi trainati (importo massimo detraibile pari a 48.000).
 In base alle diverse tipologie di intervento realizzate, la spesa complessivamente detraibile è pari a euro 70.000 (50.000 + 20.000).
 In questo caso, poiché il totale della spesa sostenuta (120.000) nel *periodo ammissibile* è superiore alla spesa complessivamente detraibile (70.000), nella casella 2 del rigo B8 va indicato l'importo di 70.000 euro.

QUADRO C

Riepilogo delle spese agevolabili sostenute

In questo quadro devono essere indicati gli importi riepilogativi dei dati riportati nel quadro B sezione II, con applicazione del limite massimo di spesa ammessa al contributo e determinazione del contributo richiesto.

Nella casella "Spesa complessiva agevolabile sostenuta nel periodo ammissibile", deve essere riportata la somma di tutti gli importi di spesa indicati nella casella 2 dei rigi del quadro B – sezione II.

ATTENZIONE Se l'importo totale della spesa agevolabile sostenuta da tutti i soggetti è superiore al limite massimo di 96.000 euro previsto per il contributo, deve essere indicato l'importo di 96.000 euro.

Nella casella "Spesa agevolabile sostenuta nel periodo ammissibile dal richiedente e/o dal *de cuius*", deve essere riportato:

- se l'importo indicato nella casella "Spesa complessiva agevolabile sostenuta nel periodo ammissibile" è **minore di 96.000 euro**, l'importo di spesa indicato alla casella 2 del rigo B8;
- se l'importo indicato nella casella "Spesa complessiva agevolabile sostenuta nel periodo ammissibile" è **pari a 96.000 euro**, il valore ottenuto moltiplicando l'importo di spesa indicato alla casella 2 del rigo B8 per il rapporto tra il limite massimo di spesa di 96.000 euro e la somma di tutti gli importi di spesa indicati nella casella 2 dei rigi del quadro B – sezione II. In questo caso l'importo da inserire si calcola utilizzando la seguente formula:

$$\text{Importo casella 2 del rigo B8} \times \frac{96.000}{\text{somma importi caselle 2 quadro B - sezione II}} =$$

Nella casella "Spesa rimasta a carico del richiedente e/o dal *de cuius*", deve essere indicato un importo pari al 30% del valore riportato nella casella precedente; tale importo costituisce il **contributo richiesto** con l'istanza.

Esempio di calcolo del contributo richiesto in caso di spese agevolabili sostenute dal richiedente e dal coniuge

Ipotizzando che nella casella 2 del rigo B8 (richiedente) sia stato indicato l'importo di euro 48.000 e nella casella 2 del rigo B9 (coniuge) l'importo di euro 72.000, la sezione C è compilata come segue:

- nella casella 1 "Spesa complessiva agevolabile sostenuta nel periodo ammissibile", va indicato il valore del limite massimo di spesa previsto per il contributo di 96.000 euro, in quanto la spesa agevolabile sostenuta (120.000 euro) eccede tale limite;
- nella casella 2 "Spesa agevolabile sostenuta nel periodo ammissibile dal richiedente e/o dal *de cuius*", poiché l'importo totale della spesa agevolabile sostenuta da entrambi i titolari (120.000 euro) supera il valore del limite massimo di spesa (96.000 euro) si deve applicare la formula sopra descritta, ottenendo:

$$\text{Importo casella 2 del rigo B8} \times \frac{96.000}{\text{somma importi caselle 2 quadro B - sezione II}} =$$

$$= 48.000 \times \frac{96.000}{48.000 + 72.000} = 38.400$$

- nella casella 3 "Spesa rimasta a carico del richiedente e/o dal *de cuius*", va indicato l'importo di 11.520 euro, pari al 30% dell'importo indicato nella casella precedente.